

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2327)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 novembre 1975 (V. Stampato n. 1501)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(VALSECCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1975*

Modifiche alla legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni
sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della
Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della Guardia di finanza, muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1, che non abbiano superato il 33° anno di età ».